



Prot.

Oggetto: CIG B0DA4E5F23 Accordo quadro per la fornitura di detersivi e prodotti cartacei a basso impatto ambientale per il centro cottura comunale - Lettera Commerciale.

Spett.le COLLECART Di Bambi Antonio

pec: antonio.bambi@pec.buffetti.it

Spett.le impresa,

con determinazione n. del a seguito di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera b) d.lgs. 36/2023 è stato affidato a codesta impresa, avente sede legale in via Caltagirone n. 6 Montelupo Fiorentino, CF BMBNTN64L16B684U e PIVA 05943050483, l'appalto per la sottoscrizione dell'accordo quadro per la fornitura in oggetto.

La spesa complessiva di Euro 39.595,25 €, oltre iva per un totale di 48.306,20 € trova copertura sul bilancio 2024/2026, annualità 2024-2025-2026, sulla Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 28813 "Acquisto di materiale per la pulizia e materiale vario per il servizio di refezione scolastica".

La presente lettera commerciale costituisce contratto di accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 co. 1 d.lgs. 36/2023 per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Montelupo Fiorentino, rappresentato da Paola Giani in qualità di responsabile del servizio Gestione Risorse e COLLECART Di Bambi Antonio rappresentata da Bambi Antonio in qualità di titolare in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura.

L'impresa ha l'obbligo di erogare la fornitura in oggetto con le modalità e secondo le specifiche tecniche già definite in esecuzione del preventivo concordato, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici e del codice civile e di quanto segue.

1- Oggetto

Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell'art. 59 d.Lgs. 36/2023, i futuri eventuali contratti attuativi relativi all'erogazione della fornitura, trasporto e consegna di detersivi e prodotti cartacei a basso impatto ambientale per il centro cottura comunale per la durata di tre anni.

La consegna dovrà avvenire presso il Centro Cottura Comunale sito in Via Caverni 58 a Montelupo Fiorentino. I prodotti saranno gli stessi per i quali è stata consegnata la scheda tecnica e di sicurezza, nonché la dichiarazione di conformità, se dovuta.

La descrizione delle specifiche tecniche della fornitura da erogare sono indicate nel Dettaglio Economico del quale l'operatore economico ha ampiamente preso visione e accettato in ogni sua parte.

Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro hanno codice CPV 39221130-7 - Contenitori per alimenti - CPV 39831000-6 - Detersivi e detersigeneri - 33760000-5 Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli.

I prodotti oggetto del presente accordo sono quelli descritti del Dettaglio Economico allegato alla presente lettera commerciale. I suddetti prezzi si intendono fissi e invariati per tutta la durata del contratto ad eccezione di quanto previsto dall'art.60 del D.Lgs 36/2023.

2 - Durata

L'affidamento ha durata di tre anni e decorre dalla accettazione della presente lettera commerciale da parte dell'operatore affidatario.

Il Comune si riserva la facoltà con proprio atto di prorogare la validità del presente accordo per un massimo di 12 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni nell'ipotesi in cui alla scadenza dell'accordo come sopra individuata non sia esaurito l'importo massimo indicato all'art 3.

3 – Ammontare presunto dell'appalto

L'importo massimo stimato dell'accordo quadro è pari ad € 39.595,25 (trentanovemilacinquecentonovantacinque/ 25 centesimi).

A detto importo deve essere aggiunta l'IVA al 22% per un totale di € 48.306,20 (quarantottomilatrecentosei / 20 centesimi), secondo i prezzi indicati dall'impresa nel citato preventivo. Detto importo non dà diritto all'operatore di pretenderlo integralmente, poiché

saranno corrisposti solamente gli importi derivanti dall'esecuzione della fornitura come ordinato dall'amministrazione, nel periodo di durata dell'accordo.

Ai sensi dell'art 108, comma 9 del D.Lgs 36/2023, trattandosi di una fornitura senza pose in opera, non è previsto il calcolo del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza.

4 – Revisione dei prezzi e garanzia definitiva

I prezzi espressi all'interno del Dettaglio Economico in sede di gara si intendono fissi per il primo anno di esecuzione del contratto.

Dal secondo anno può essere attivata la clausola di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo contrattuale e opera nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.

La variazione dei prezzi deve essere espressamente richiesta dall'appaltatore per PEC.

Ugualmente procederà la Stazione Appaltante per la richiesta di revisione in diminuzione.

Le clausole di revisione dei prezzi non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI) elaborati dall'ISTAT.

A titolo meramente esemplificativo si indica come opera la clausola di revisione dei prezzi:

aumento registrato dagli indici ISTAT FOI: 10%

franchigia prevista dall'art.60 del codice: 5%

$10\% - 5\% = x$

Revisione 80% di X sulle prestazioni rimaste da eseguire.

Il controllo degli indici ISTAT decorrono dalla data di inizio del servizio.

Ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D.Lgs 36/2023 verrà richiesta una garanzia definitiva pari al 2% del valore contrattuale. La stazione appaltante non richiederà la predetta garanzia se l'operatore economico riporterà un miglioramento del prezzo rispetto alle risultanze dell'indagine di mercato.

5 – Validità dell'accordo

Il presente accordo quadro produrrà i suoi effetti per tutto il periodo indicato all'art 2, qualunque sia l'importo effettivamente utilizzato alla data di scadenza, ovvero fino alla concorrenza dell'importo massimo predetto se intervenuta precedentemente alla suddetta scadenza.

In caso di capienza residua alla scadenza dell'accordo, l'amministrazione può effettuare un ordine di esecuzione fino all'ultimo giorno di validità dell'accordo, anche se l'esecuzione dell'ordine si realizza in un periodo successivo.

6 - Referente del servizio

L'impresa indica nel signor Bambi Antonio il referente per l'amministrazione, al quale il Comune può fare riferimento nell'esecuzione dell'accordo, indicandone altresì i contatti telefonici e la mail. Ogni variazione è comunicata tempestivamente all'amministrazione e comunque non oltre 5 giorni.

7 - Esecuzione dell'accordo quadro

L'impresa esegue il servizio di volta in volta a richiesta del Comune, entro 7 giorni dall'ordine, o comunque entro le tempistiche concordate con l'Ufficio Servizi Educativi, in conformità a quanto previsto dal dettaglio economico e dall'offerta presentata.

L'ordinazione da parte del Comune si realizza mediante singoli contratti attuativi o ordinativi anche a mezzo di messaggio PEC, mail o ordine telefonico.

8 – Pagamenti e tracciabilità

Una volta eseguita la fornitura richiesta dall'amministrazione, la fatturazione è esclusivamente elettronica, ai sensi della L. 24/12/2007 n. 24, e la fattura contiene:

- il riferimento alla determinazione di affidamento (numero e data);
- l'indicazione del codice identificativo di gara **CIG B0DA4E5F23**

Il CODICE UNIVOCO DELL'UFFICIO è **1Z54QC**.

La fattura è liquidata entro 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo dell'ente, previa verifica della regolarità contributiva e attestazione di regolare esecuzione del responsabile del procedimento.

Le fatture sono essere intestate a:

Comune di Montelupo Fiorentino – Servizio Gestione Risorse

Viale Cento Fiori, 34
50056 Montelupo Fiorentino (FI)
C.F.: 00614510485

I pagamenti sono effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, i cui estremi con tutti i dati necessari all'esecuzione del bonifico e l'indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, sono comunicati dall'impresa all'Ente in sede di accettazione della presente lettera commerciale. Tale comunicazione è valida fino a diversa comunicazione.

L'impresa assume, a pena di nullità assoluta del rapporto contrattuale, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010.

L'impresa è altresì tenuta a porre la stessa clausola relativa agli obblighi di tracciabilità, a pena di nullità assoluta del relativo rapporto contrattuale, negli eventuali rapporti contrattuali sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dai lavori oggetto della presente lettera commerciale.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'impresa si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

9. - Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto non è ammesso, non avendone l'impresa fatto richiesta.

La cessione del presente contratto è vietata.

10 - Obblighi dell'impresa- Codice di comportamento

L'impresa è obbligata

- ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le condizioni normative e retributive risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro afferente al settore e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto,

nonché quelle disposte da successive modificazioni od integrazioni e dai contratti integrativi di zona. Deve inoltre osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, assumendosene tutti gli oneri. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura giuridica. In caso di violazione ai predetti obblighi accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Comune si riserva il diritto di operare una ritenuta del 20% sull'importo delle singole fatture da pagare od anche la sospensione del pagamento delle fatture immediatamente seguenti all'accertamento dell'inadempienza e di quelle che ad essa seguono. Tale ritenuta sarà rilasciata oppure in caso di sospensione questa sarà cessata solo quando l'ispettorato del lavoro avrà dichiarato che l'impresa si è messa in regola e l'impresa stessa non potrà avanzare per tale ritenuta e/o tali sospensioni alcun diritto o pretesa per il mancato o ritardato pagamento;

- ad estendere, per quanto compatibile, ai propri collaboratori il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al DPR.62/2013 e alla deliberazione della G.C n. 60 del 22/06/2023 i quali sono entrambi visibili sul sito del Comune di Montelupo Fiorentino alla sezione trasparenza: <https://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/il-comune/statuto-e-regolamenti/funzionamento-e-organizzazione-dellente-ed-istituzioni/codice-di-comportamento-e-condotta/>, consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso sarà considerata come inadempimento contrattuale ed il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

11 - Penali

L'aggiudicatario si rende garante, assumendosi le correlative responsabilità che le forniture siano del tutto conformi alle disposizioni di legge e siano conformi all'utilizzo per le quali sono state prodotte. L'aggiudicatario inoltre dovrà presentare le schede tecniche con l'idoneità al contatto con gli alimenti, le eventuali certificazioni Ecolabel o equivalenti per tutti i prodotti richiesti e indicati nel Dettaglio Economico.

L'amministrazione può applicare le seguenti penali:

A) Ritardo nella fornitura. In caso di ritardo nella consegna della fornitura oltre il decimo giorno indicato all'art. 7 potrà essere applicata una penale di € 100 (cento/00 centesimi) per ogni giorno di ritardo.

B) Mancata consegna. Per mancata consegna dei prodotti si intende l'ipotesi in cui l'aggiudicatario non provveda alla consegna degli stessi nel giorno di consegna pattuito ovvero le consegne siano incomplete (mancanza di prodotti) o errate (i prodotti non corrispondono a quelli ordinati o ci sono difformità commerciali riferenti alla qualità del prodotto, alla certificazione Ecolabel o equivalente, oppure non sono idonei al contatto con gli alimenti). In questo caso la penale è del 10% del valore dei prodotti non consegnati o contestati. In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'acquisto da terzi dei medesimi quantitativi di prodotti e l'aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare gli eventuali maggiori costi sostenuti.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da contestazione dell'inadempienza tramite posta elettronica certificata alla PEC dell'impresa, che potrà proporre le proprie controdeduzioni entro sette giorni dal ricevimento della contestazione sempre mediante PEC. L'Amministrazione comunale deciderà sull'applicazione della penalità entro tre giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni.

L'ammontare delle penali maturate sarà trattenuto in sede di liquidazione dall'importo delle fatture.

L'importo complessivo delle penali non può comunque superare il 10% del valore complessivo dell'accordo.

In tale caso il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione dell'accordo, secondo le modalità previste al successivo articolo 12.

12 – Risoluzione e recesso

Il presente accordo è soggetto alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c in danno dell'appaltatore nei seguenti casi:

- applicazione di n. 10 penali di cui al precedente articolo 11 punto A), che comportino un ritardo della erogazione della prestazione maggiore di 20 giorni;
- per gravi violazioni nell'applicazione del contratto di lavoro e degli obblighi

contributivi e previdenziali nei confronti dei dipendenti;

- in caso di cessione del presente rapporto, di cui al precedente art. 9;
- negli altri casi previsti dalla legge, in particolare dell'art. 122 del d.Lgs. 36/2023.

In presenza di dette situazioni il contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di ulteriore comunicazione all'impresa.

È fatta salva ogni eventuale altra azione di rivalsa per i danni subiti da parte dell'Ente: si applica l'art. 1453 c.c.

La risoluzione del contratto per cause imputabili all'impresa aggiudicataria, oltre alla decurtazione dalle fatture dell'importo della penale, porterà al risarcimento, da parte della stessa, di ogni eventuale maggiore danno.

Il Comune può altresì recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse. In tali casi l'Ente sarà tenuto a corrispondere all'appaltatore soltanto il corrispettivo contrattuale delle forniture regolarmente effettuate sino al giorno del recesso, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute. Si applica l'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

13- Responsabilità dell'Impresa

L'impresa assume su di sé la piena responsabilità di qualunque evento dannoso possa derivare al Comune e/o a terzi, anche come mera conseguenza dell'attività connessa al servizio in oggetto, imputabile a fatto e colpa dell'impresa medesima o dei suoi dipendenti e/o collaboratori.

14 – Controlli sull'impresa

Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 36/2023, l'impresa è resa edotta che il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti – già dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – potranno essere verificati a campione, entro un periodo massimo non superiore ad anni 2 dalla data della determina di affidamento.

Nei confronti dell'impresa non occorre acquisire alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 83 co. 3 lett. e) D.Lgs. 159/2011, stante l'importo dell'affidamento di valore inferiore ad euro 150.000,00.

15- Responsabile del Progetto

Il responsabile del progetto è la Dott.ssa Paola Giani, responsabile del servizio Gestione Risorse.

16- Stipula del contratto e spese

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/23, la stipula del presente contratto di accordo quadro avviene tramite lo scambio di corrispondenza costituita appunto dalla presente lettera cui dovrà far seguito lettera di accettazione da parte di codesta impresa. Le prestazioni oggetto della presente lettera commerciale sono tutte soggette ad IVA.

Ai sensi dell'art. 18 comma 10 D.Lgs.36/2023 e dell'allegato I.4 al medesimo decreto, il presente contratto non è soggetto all'imposta di bollo in quanto di importo inferiore a 40.000 euro.

Ogni eventuale spesa ulteriore inerente e conseguente al contratto è a completo carico dell'operatore aggiudicatario così come lo sarà l'imposta di registro nel caso ci fosse necessità di registrare la presente lettera commerciale.

17 -Foro Competente

Il Foro competente è il Tribunale di Firenze, con ciò escludendo il ricorso all'arbitrato.

L'impresa elegge domicilio presso il Palazzo Comunale.

18 -Trattamento dei dati

L'impresa aggiudicataria accorda il proprio consenso al trattamento e alla diffusione da parte del Comune di Montelupo Fiorentino dei dati personali per le finalità connesse alla gestione del contratto, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montelupo Fiorentino.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è l'impresa Etruria PA con sede in Empoli (FI), Via Reali n. 20/22, c.f. e P.Iva 05883740481, nella persona dell'avv. Francesco Barchielli, mail dpo@etruriapa.it.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse – la dott.ssa Paola Giani.

Si resta in attesa di ricevere tramite pec, entro cinque giorni dal ricevimento della presente, quanto segue:

- lettera con la quale codesta impresa comunica tramite pec (comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it) al Comune di Montelupo Fiorentino l'accettazione della presente lettera commerciale. Detta accettazione costituisce anche accettazione di tutta la documentazione sulla base della quale è stata rimessa l'offerta;
- indicazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- indicazione del referente dell'impresa e dei suoi contatti.

Firmato digitalmente
Dott.ssa Paola Giani